

ANAGRAFE EQUINA; SONO ARRIVATE LE SANZIONI.

In materia di **norme sull'anagrafe**, che valgono per tutti gli equidi, iscritti o meno ad un L.G., a partire **dal 30 marzo 2011 sono in vigore le sanzioni** (DLGS 16 febbraio 2011, n. 29, pubblicato sulla G.U. del 29/03/11).

Lo si sussurrava da parecchio, fin dall'avvio dell'anagrafe equidi, che prima o poi sarebbero arrivate. Lo si sapeva, anzi da alcuni mesi si conosceva anche l'importo delle salatissime sanzioni; eppure c'è ancora chi ha soltanto una vaga, vaghissima idea di come funzioni il "sistema anagrafe equina". E quel che è peggio, c'è ancora chi diffonde informazioni incomplete o non corrette contribuendo ad aumentare la confusione in una materia complessa, perfettibile fin che si vuole ma anche necessaria più che utile, e soprattutto obbligo di legge. E allora, per l'ennesima volta, parliamone.

Anzi cercherò, prima di schematizzare il meccanismo dell'anagrafe, poi, quello delle sanzioni; anche perché è vero che in rete sono reperibili i decreti e le circolari ministeriali ma, interpretarli correttamente.... se non conosci almeno un po' la materia prendi fischi per fiaschi.. e son dolori!

A puro titolo d'esempio, nel DLGS n. 29, ad un certo punto si recita: "...chiunque detenga equidi non in regola con gli obblighi di identificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 504/2008, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato delle specie diverse dal cavallo e degli ibridi e da 900 euro a 4.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato della specie equina."

Avete letto bene? Siete sicuri di aver capito? Che significa "specie diverse dal cavallo e dagli ibridi"? In soldoni (è il caso di dirlo) significa che se non avete correttamente registrato o fatto identificare un asino o una zebra pagate da 300 a 1500 € se invece è un cavallo, un pony o un mulo (o un bardotto) ne pagate da 900 a 4500.

Normalmente, salvo che il fatto costituisca reato, viene applicata una sanzione che è il doppio del minimo o un terzo del massimo previsto; tuttavia, in caso di primo accertamento, la sanzione può essere sospesa se "il colpevole" regolarizza la situazione entro 15 giorni, mentre viene raddoppiata (nel valore massimo) in caso di reiterazione della violazione.

N.B. l'eventuale sospensione della sanzione è possibile ma non obbligatoria; in pratica dipende dal "buon cuore" dell'agente.

Naturalmente queste sanzioni si possono sommare ad altre, correlate con l'allevamento, la detenzione o il trasporto degli equidi; ad esempio se uno non fa la denuncia di nascita (per la quale è obbligatorio il CIF (Certificato d'Intervento Fecondativo) e non ha questo documento perché ha praticato la monta abusiva, corre il rischio di "beccarsi" anche le sanzioni previste dalla L.30/ 91 (norme sulla riproduzione animale).

Ripeto, la materia è vastissima e complicata, soprattutto perché veniamo da una consuetudine pluridecennale di assoluta anarchia e mancanza di regole. Poi, vabbè... siamo in Italia e riusciamo a complicare anche le cose semplici, anche a causa del sovrapporsi di norme e interpretazioni a volte molto personali. Ma siamo proprio sicuri che a complicarci la vita non sia magari la scarsa propensione ad uscire dall'anarchia di cui dicevo?

Comunque le norme ci sono, le sanzioni pure e allora, prima di proseguire, è bene memorizzare il significato di alcuni termini.

ANAGRAFE DEGLI EQUIDI e BDE (Banca dati Equina): il sistema di identificazione e di registrazione degli equidi (BDE) in conformita' alla legge del 1° agosto 2003, n. 200 doveva essere ufficialmente organizzato e gestito dall' ex UNIRE (oggi Mi.P.A.A.F).

Dal punto di vista operativo, la BDE in forma provvisoria è stata gestita dal 2007 al 2015 dal sistema A.I.A (Associazione Italiana Allevatori) che con i propri uffici periferici ancora oggi continua ad operare e inviare i dati alla BDE gestita attualmente dal Mi.P.A.A.F.

I dati essenziali di tutti gli equidi di "anagrafe comune" o registrati nei diversi archivi nazionali confluiscono in una unica BDE e da qui passano poi nella BDN che raccoglie i dati di tutte le specie d'allevamento nazionali.

Nella BDE confluiscono quindi i dati degli equidi:

- iscritti ai LL.GG del Sella, Trotto e Galoppo gestiti direttamente dal Mi.P.A.A.F.,
- iscritti ai LL.GG. delle razze italiane (Maremmano, CAITPR, Haflinger, ecc..) gestiti dalle ANA (Associazioni Nazionali di Razza) di competenza;
- iscritti ai RR.AA. (Registri Anagrafici) di Sanfratellano, Cavallo del Catria, Asino dell'Amiata, ecc... gestiti da AIA (Ass. Italiana Allevatori) direttamente o attraverso i propri uffici periferici ARA / APA (Ass. Prov. o Regionali Allevatori) che caricano anche i dati per:
- tutti gli equidi nazionali o importati, anche le zebre, non iscrivibili o non registrabili in uno dei registri o libri suddetti (anche quelli con passaporto FISE o ASL non registrato in BDE).

Va ricordato che un equide è considerato un "bene mobile registrato" equivalente quindi, per la legge e ai fini della responsabilità civile e/o penale, ad un'automobile o una moto.

ALLEVAMENTO: normalmente coincide con il PROPRIETARIO (vedi sotto); da non confondere con l'AZIENDA che è il luogo geografico che ospita uno o più ALLEVAMENTI.

AZIENDA: "...qualsiasi luogo anche all'aperto dove anche temporaneamente siano detenuti animali.." E' identificata con il Codice Epidemiologico Aziendale, il cosiddetto CODICE STALLA, obbligatorio e rilasciato dal Settore veterinario dell'ULSS.

PROPRIETARIO : colui che dichiara sotto responsabilità civile e penale e che risulti agli atti essere il proprietario; è identificato dal suo codice fiscale (o P. IVA. se figura giuridica). Il VERO PROPRIETARIO è colui che risulta ufficialmente nella BDE, non il POSSESSORE degli animali. In caso di cessione dell'equide non comunicata alla BDE, il proprietario ufficiale risulta pertanto SEMPRE CIVILMENTE e PENALMENTE RESPONSABILE in solido col DETENTORE.

DETENTORE: colui che nella propria azienda (Cod Stalla) custodisce gli animali suoi o di terzi; è identificato dal suo codice fiscale.

DETENTORE DELEGATO: colui che è autorizzato ufficialmente dal proprietario ad agire in suo nome e per conto; a tutti gli effetti civili e penali è assimilabile al proprietario; è identificato dal suo codice fiscale correlato al codice dell'allevamento dell'azienda.

DICHIARAZIONE DI DESTINAZIONE FINALE: dichiarazione che indica se l'animale e' destinabile al consumo umano o se è stato escluso dalla produzione di alimenti per il consumo umano. Tale dichiarazione deve essere riportata nel Cap. IX sez. II o III del documento d'identificazione individuale dell'equide e va sottoscritta dal proprietario.

N.B. nei passaporti emessi fino al 2010 si trovavano entrambi gli spazi per la DPA (macellabile) o NO DPA (non macellabile), e il proprietario firmava nello spazio previsto dall'opzione scelta.

Dal 2010, in conformità al Reg. CE 504/08, i passaporti riportano solo lo spazio per la NO DPA che va timbrato e firmato solo se si decide di non destinare l'equide al macello; in pratica tutti gli equini nascono macellabili, salvo diversa precisa indicazione del proprietario.

Dal 1 giugno 2013 tutti gli equidi non ancora correttamente identificati all'età massima di 12 mesi, vanno obbligatoriamente inseriti in BDE come NON MACELLABILI.

Lo stesso vale per equidi importati (o anche nazionali) e non ancora registrati in BDE **con passaporto privo della dichiarazione sulla destinazione finale.**

ANAGRAFE EQUINA

tabella sintetica per i casi più frequenti.

CASI	Norme e note
Puledro nato in azienda, da fattrice registrata in BDE, da destinare al macello prima dei 12 mesi d'età	Può essere fatto il documento semplificato con microchip contenuto in una fascetta da applicare all'arto Ant. Sx prima del carico per il macello
Puledro "comune" acquistato o venduto ad altra azienda anche prima del compimento dei 12 mesi, e destinato al macello.	Va registrato in Anagrafe con impianto di microchip e passaporto, Attenzione! Non può essere macellato prima che siano trascorsi 6 mesi dall'identificazione.
Cavallo con documenti di R.A. (Registro Anagrafico) nazionale (Norico, Camargue, razze asinine ecc..)	Vanno registrati in Anagrafe nelle sezioni specifiche per ogni razza
Cavallo iscritto o puledro iscrivibile con documenti di L.G. nazionale (TPR, Haflinger, Sella It.UNIRE, Maremmano, ecc.. compresi i cavalli stranieri già registrati come riproduttori all'UNIRE) che abbiano o no il passaporto FISE.	NON VANNO REGISTRATI in Anagrafe "comune"; l'Anagrafe (con tutti i connessi) è di competenza del L.G. di appartenenza (direttamente o attraverso l'ufficio periferico di L.G. c/o l'APA). Per i puledri nati in selezione, da genitori iscritti ad un L.G., qualora destinati al macello non debbono passare 6 mesi dalla data di emissione del passaporto; si considerano registrati alla nascita purchè la dichiarazione venga fatta entro i 7 giorni dalla nascita.

PROSPETTO per i cavalli con passaporti "FISE", ASL, ecc..

Si premette che i documenti FISE sono stati assimilati ai veri passaporti anagrafici solo se emessi prima del 05 luglio 2007. In ogni caso, per i cavalli stranieri che oltre al passaporto FISE possiedono una documentazione di origine, andrebbe registrato il documento originale

CASI	Nuova identificazione e/o nuovo passaporto APA.	Registrazione del passaporto	Obbligo di m. chip	note
Cavallo solo con passaporto FISE (o ASL ecc..) emesso dopo il 05-07-2007	SI	NO	SI	
Cavallo solo con passaporto FISE (o ASL ecc..) emesso dopo il 31-12-2006 e prima del 05-07-2007	NO Può conservare il passaporto FISE	SI	SI /NO *	SI solo per eq. Da macello *
Cavallo solo passaporto FISE emesso prima del 31-12-2006 .	NO	SI	NO	m. chip facoltativo
Cavallo con passaporto di L.G. straniero (UE) identificato prima del 30 giugno 2009 , che abbia o meno passaporto FISE indipendentemente dalle caratteristiche e dalla data di emissione di quest'ultimo.	NO	SI (andrebbe registrato il doc. di origine)	NO	m. chip facoltativo (obbligatorio se il cavallo è stato identificato dopo il 30-06-09

* in precedenti circolari del 2007 e del 2008 il Min. Salute aveva scritto che questi cavalli potevano essere senza m.chip se non entravano al macello; in un'altra recente del 2010 ha invece stabilito che tutti i cavalli identificati e registrati in Italia dopo il 31-12-2006 debbono avere il m.chip. ; c'è un accordo fra AIA e Min della Salute con una deroga per questi casi. In questi casi (di impianto m. Chip) il passaporto può essere registrato ma va fatta un'integrazione del passaporto.

Per la registrazione del passaporto (Estero, FISE, ASL, ecc.) occorre una dichiarazione d'identificazione da parte di un veterinario (vedi MODELLO e tabella costi)

In caso di furto o smarrimento dell'equide o del suo passaporto, va sempre fatta la denuncia alle Forze dell'Ordine e presentata negli uffici anagrafe equina assieme al resto della pratica (vedi modulistica)

Il passaggio di proprietà va sempre comunicato all'ufficio competente (APA/ARA o L.G.) con la documentazione completa dei documenti d'identità e ricevuta di pagamento. Il pagamento è legato alla vendita, quindi al venditore, tanto che, indipendentemente da chi lo fa, le fatture vengono sempre inviate al venditore.

SANZIONI : SCHEMA RIEPILOGATIVO

(in vigore dal 30 marzo 2011 - DLGS 16 febbraio 2011, n. 29, pubblicato sulla G.U. del 29/03/11)

SANZIONI IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI**TIPOLOGIA****IMPORTO SANZIONE**

Art. 3 comma 1. Detenzione di equidi non in regola con gli obblighi di identificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 504/2008.

equidi non appartenenti alla specie cavallo e suoi ibridi (asini, zebre): da 300 a 1500 euro per ogni capo.
equidi della specie cavallo e suoi ibridi (cavalli, pony, muli, bardotti): da 900 a 4500 euro per ogni capo.

Art. 3 comma 2. Chiunque tolga o sostituisca il transponder presente su un equide, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente

da 3.000 a 18.000 euro per ogni capo.

Art. 3 comma 3. Modifica non autorizzata o contraffazione di passaporto di un equide

da 3.000 a 18.000 euro per ogni documento.

Art. 3 comma 4. Impianto non autorizzato di microchip

da 900 a 4.500 euro per ogni capo

Art. 3 comma 5. Spostamento o introduzione da o per l'azienda di equide non accompagnato dal passaporto e dal documento di provenienza o modello IV

da 300 a 1800 euro per ogni capo.

Art. 3 comma 6. Il veterinario o altra figura autorizzata che ometta l'impianto o che impianti un microchip senza autorizzazione o senza verificare che l'equide ne sia già provvisto o che presenti segni clinici dell'espianto chirurgico di un precedente impianto

da 150 euro a 900 euro per ogni capo.

SANZIONI IN MATERIA DI MANCATE COMUNICAZIONI

Art. 4 comma 1. Omessa o tardiva denuncia di nascita (> 7 gg dall'evento) all'APA, all'AIA, all'UNIRE o all'ANA, a seconda della rispettiva competenza

da 150 euro a 900 euro per ogni capo

Art. 4 commi 2-3-4. Omessa o tardiva richiesta di registrazione in anagrafe, (> 7 gg dall'evento) di un equide nato in Italia o proveniente da un Paese membro della Unione europea, o da un paese terzo, anche già identificato in conformità con le decisioni n. 93/623/CEE e n.2000/68/CE

da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo. Sono esclusi dagli obblighi di registrazione, gli equidi introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello o introdotti temporaneamente ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali.

Art. 4 commi 5-6. Omessa o tardiva comunicazione (> 7 gg dall'evento) di vendita o di esportazione definitiva di un equide destinato a Paesi UE o a Paesi terzi, o il passaggio di proprietà sul territorio nazionale per vendita o acquisto..

da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.

Art. 4 comma 7. Omessa o tardiva comunicazione (> 3 gg dall'evento) di morte o abbattimento di un equide in luogo diverso dal macello

Da 150 euro a 900 euro per ogni capo.

Art. 4 comma 8. Omessa o tardiva comunicazione (> 7 gg dall'evento) di furto o smarrimento dell'equide

Da 500 euro a 3.000 euro per ogni capo.

Art. 4 comma 9. Omessa o tardiva comunicazione (> 7 gg dall'evento) di furto o smarrimento del passaporto

da 300 euro a 1.800 euro.

Art. 4 commi 10-11. Omessa o tardiva comunicazione (> 7 gg dall'evento) del ritrovamento dell'equide o del passaporto rubato o smarrito

Da 150 euro a 900 euro per ogni capo.

Sanzioni in materia di mancate registrazioni

Art. 5 comma 1. Assenza o incompleta compilazione del registro aziendale di carico-scarico equidi.

Da 300 euro a 1.800 euro.

Art. 5 comma 2. Assenza della propria firma negli spazi previsti e relativi ai dati del proprietario, Sezione III del passaporto (pagine dei passaggi di proprietà) e alla Sezione IX - Parte II o Parte III (destinazione finale dell'equide)

da 300 euro a 1.800 euro per passaporto.

Art. 5 comma 3. Mancato controllo o verifica (da parte

da 150 euro a 900 euro per ogni

del macellatore) dell'animale o della documentazione relativa agli equidi macellati e mancata o tardiva (> 7 gg dall'evento) comunicazione dell'avvenuta macellazione alla BDE	capo macellato.
--	-----------------

Art. 6

Accertamento violazioni e sanatoria

1. L'autorita' incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore dell'equide rispetti le norme nel presente decreto legislativo.

2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda o allevamento di un proprietario o un detentore delegato di equidi, l'autorita' che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli equidi, prescrive al proprietario o detentore delegato gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. Se il proprietario o il detentore delegato degli equidi ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorita' per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.

Aldo Bolla